



ESAME ABBINATO:

- Proposta di Legge n. 214/10[^] di iniziativa dei Consiglieri A. Bova, G. Arruzzolo, F. Cannizzaro, A. Nicolò, G. Graziano, G. Morrone, S. Romeo, G. Giudiceandrea, F. Sergio, G. Neri, D. Battaglia recante: "Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura della legalità e dell'economia responsabile".
- Proposta di Legge n. 215/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31".

“INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA ‘NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELL’ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA”

RELATORE: ARTURO BOVA

Relazione descrittiva

La proposta introduce disposizioni per la promozione sul territorio regionale dei principi di legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile.

E’ un progetto di legge organico che reca disposizioni innovative nella direzione della diffusione di una cultura improntata all’etica pubblica.

Si compone di 60 articoli di legge, suddivisi in cinque titoli.

Nel **Titolo I** (artt. 1-6), centrale il ruolo della Consulta regionale per la legalità con funzioni di osservatorio delle politiche regionali rivolte alla prevenzione del crimine organizzato, mafioso e della corruzione. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura, annualmente, dovrà indicare le risorse finanziarie e organizzative per combattere i fenomeni criminali, tenendo conto delle analisi svolte dalla suddetta Consulta.

La Regione poi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con le associazioni o fondazioni antiracket ed antiusura con sede in Calabria nonché con le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore; le dette associazioni possono richiedere ed ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e ‘ndranghetista- mafioso.

Viene rilanciata l’attività del Polo culturale Mattia Preti, quale sezione di documentazione in materia di lotta alla criminalità, promuovendo forme di collaborazione con altri centri di documentazione, università ed istituti scolastici, nonché prevedendo la realizzazione di iniziative rilevanti dirette allo sviluppo della cultura della legalità.

Per quanto riguarda la costituzione in giudizio nei processi contro la criminalità organizzata, viene introdotto l’obbligo, in capo alla Giunta, di informare la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta di tutte le deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione e delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.

Nel **Titolo II** (artt. 7-19) - ripartito in tre Capi, a loro volta suddivisi in Sezioni - tra gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, oltre al rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico, sono previste politiche di contrasto della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Innovativa la disposizione che prevede misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazioni mafiose. Innovative sono anche le parti che disciplinano gli interventi per la prevenzione dell’usura, compresa quella connessa al gioco d’azzardo patologico. Originale anche

la sezione dedicata ad “interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati”, in attuazione dell’accordo quadro sottoscritto a Reggio Calabria il primo luglio 2017 e finalizzato ad attuare il progetto “Liberi di scegliere” per realizzare percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale in favore di minori e giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata.

Nella sezione (artt. 11-14), dedicata agli interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’usura e dell’estorsione, si prevede che la Regione promuova azioni di tipo educativo e informativo in collaborazione con istituzioni, associazioni economiche e sociali; agevoli l’accesso al credito; dia contributi per attività di monitoraggio del fenomeno usuraio, azioni di prevenzione, supporto alle vittime, anche con riferimento a forme di consulenza legale e psicologica; informi sull’utilizzazione del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.

Poiché il ricorso all’usura da parte di soggetti indebitati a causa della loro dipendenza dal gioco d’azzardo è sempre più diffuso, il testo si prefigge di affrontare questo tema in maniera organica con un’altra sezione (art. 15) dedicata alla prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico. A tal proposito, al fine di tutelare le fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché di garantire l’ordinato impatto dell’afflusso degli utenti alle sale da gioco, il testo introduce il divieto di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino, rispettivamente, a una distanza di 300 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti o 500 metri per quelli con popolazione superiore a cinquemila, dai “luoghi sensibili” quali istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori. Importante anche la negazione del patrocinio regionale per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

Tra gli interventi di prevenzione terziaria (artt. 16-19) si prevedono azioni per la continuità occupazionale delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i Ministeri competenti. Anche il Tavolo regionale sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati, comprendente le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, organizzazioni sindacali e associazioni di datori di lavoro, promuove la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese sequestrate o confiscate. Tra gli aiuti e il sostegno per le vittime della ‘ndrangheta, dell’estorsione, dell’usura e per coloro che hanno denunciato richieste estorsive, previste anche agevolazioni ed esenzioni tributarie.

Previsto nel **Titolo III** (artt. 20-38), ripartito in cinque Capi, il potenziamento dei sistemi di controllo:

-in materia di contratti di lavori, servizi e forniture con rilancio dell’osservatorio regionale, la centralizzazione delle committenze, introduzione di elenchi di merito delle ditte che si oppongono alla criminalità organizzata e denunciati fenomeni estorsivi e criminali integranti circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti di cui all’art. 36 del d. lgs. 50/2016;

- nei cantieri edili, con l’istituzione di un elenco regionale dei prezzi;

Esame abbinato PL 214/10[^] e PL n. 215/10[^]:**“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”****Relatore: ARTURO BOVA**

- per i settori dell’autotrasporto, movimentazione merci e per il settore del facchinaggio, per definire i requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici, oltre che un potenziamento dell’attività ispettiva;
- per contrastare il caporalato, con la realizzazione di osservatori, la realizzazione di protocolli di legalità con le camere di commercio, la creazione di una rete del lavoro agricolo di qualità, norme di favore per il riutilizzo a fini agricoli dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attivazione di servizi di assistenza per i lavoratori potenziali vittime dello sfruttamento in agricoltura;
- in materia di ambiente e sicurezza territoriale anche promuovendo accordi con le autorità specializzate nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale.

Il **Titolo IV** (artt. 39-52), ripartito in tre Capi, introduce disposizioni volte a stimolare l’adozione da parte degli organi politici della Regione di un codice etico regionale, l’attuazione dei meccanismi di trasparenza e lotta alla corruzione, la previsione di adempimenti relativi alla trasparenza associativa e l’istituzione di un’anagrafe pubblica dei soggetti politici e dei titolari di cariche di derivazione politica.

Tra le disposizioni finali del **Titolo V** (artt. 53-60), l’adesione alla Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la partecipazione della Regione all’associazione "Avviso pubblico", l’istituzione della giornata No slot day nonché della settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo da celebrare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con iniziative presso le sale consiliari e della Giunta regionale.

Iter

La III Commissione ha espresso parere favorevole sulle proposte nn. 214/10[^] e 215/10[^] nella seduta del 16 marzo 2017.

La Commissione contro la ‘ndrangheta ha espresso parere favorevole: sulla proposta n. 214/10[^] nella seduta del 24 marzo 2017; sulla proposta n. 215/10[^] nella seduta del 28 aprile 2017.

Nella seduta del 22 giugno 2017, la I Commissione ha scelto il PL n. 214/10[^] quale testo base dell’esame abbinato.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente proposta di legge produce effetti finanziari sul bilancio regionale che sono dettagliati nel seguente quadro di riepilogo dell’analisi economico – finanziaria, che illustra gli articoli dai quali derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, i criteri adottati per la quantificazione delle spese e l’individuazione delle pertinenti forme di copertura nel bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma.			0
Art. 2	Il presente articolo non comporta oneri in quanto al comma 9 è specificato che la partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo a compensi o rimborsi.			0
Art. 3	Il presente articolo non comporta oneri in quanto			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	contiene disposizioni di carattere ordinamentale. Si precisa, inoltre che la diffusione e la pubblicizzazione del PSLA avviene attraverso gli Uffici regionali della Giunta e del Consiglio, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
Art. 4	Il comma 1 del presente articolo non comporta oneri in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale. Inoltre è specificato che l’attività di promozione viene effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al comma 2 si prevede la gratuità del patrocinio regionale. Non comporta oneri per il bilancio regionale.			0
Art. 5	L’istituzione di una sezione non comporta oneri perché avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti nel bilancio regionale in base alla vigente legislazione			0
Art. 6	É fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio calabrese al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità. Per le			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	azioni di cui al comma 1 e al comma 2 la Regione si avvale dell’Avvocatura regionale, che supporta la funzione senza incidere come maggior onere per il bilancio regionale.			
Art. 7	Il comma 1 non genera spese per il bilancio regionale: trattasi di protocollo di indirizzo. Il comma 2 lettera a) b) ed e) non genera spese per il bilancio regionale; le lettere c) e d) generano spese per contributi volti alla promozione della cultura antimafia: lettera c), avviso pubblico, per la realizzazione di un concorso a premi su base provinciale, rivolto alle scuole di II Grado per la realizzazione di un docu-film. lettera d), contributo sotto forma di borse di studio per studenti universitari.	C	P	156.000
Art. 8	Per l’istituzione del marchio etico è prevista la spesa di euro .500: costo registrazione marchio euro 500; costo euro 1000 per realizzazione logo, concorso a premi.	C	A	1.500
Art. 9	Dall’attuazione di questo articolo non discendono oneri in quanto ribadisce principi già vigente. Inoltre, è anche specificato che			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	qualunque attività di promozione non comporta aumento di spese per il bilancio regionale.			
Art. 10	Il presente articolo disciplina nel comma 2 interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati, mediante: contribuzione all’avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza; contribuzione alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali; supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro.	C	P	300.000
Art. 11	La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia: al comma 1 supporta tramite contributo alle associazioni ed istituzioni, per la realizzazione di attività di formazione e di informazioni sul tema dell'usura e il sostegno alle vittime. Gli altri commi contengono disposizioni di carattere ordinamentale da cui non	C	P	225.000

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	discendono oneri a carico del bilancio regionale.			
Art. 12	Il presente articolo disciplina il fondo anti usura, nel quale rientrano i costi degli artt. 11 e 12.			0
Art. 13	Assenza di oneri in quanto introduce disposizioni di carattere ordinamentale.			0
Art. 14	Il presente articolo disciplina i seguenti interventi del fondo antiusura: al comma 1, indennizzo per danni subiti nei confronti delle vittime di usura; al comma 3, contributo per acquisto sistemi di sorveglianza per i soggetti che abbiano sporto denuncia di atti intimidatori nell’ambito dell’usura.	I	P	1.050.000
Art. 15	Comma 5 lettera a): osservare il piano di attuazione già previsto dalla Regione Calabria, supporto contro il gioco d’azzardo patologico.	C	P	390.000
	Istituzione marchio “No Slot”: costo registrazione marchio euro 500; costo euro 1000 per realizzazione logo, concorso a premi.	I	A	1.500
Art. 16	Il presente articolo, con il comma 1 lettera b, tramite apposito avviso pubblico	I	A	2.300.000 €

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	rivolto ai Comuni e alle associazioni concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, contribuisce finanziariamente per: ristrutturazione del bene ed avvio di progetti con finalità sociale e di integrazione.			
Art.17	Assenza di oneri in quanto introduce disposizioni di carattere ordinamentale.			0
Art. 18	Il presente articolo non comporta oneri in quanto all’art. 2 comma 9 è specificato che la partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo a compensi o rimborsi.			0
Art. 19	Il presente articolo, con i commi 8, 9 e 10, promuove azioni di assistenza a vittime innocenti di reati, tramite l’esenzione dei tributi regionali.	C	P	300.000
Art. 20	La Regione svolge funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del d. lgs. 50/2016. L’esercizio di tali funzioni non comporta un ulteriore onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 21	Il presente articolo intende rafforzare il processo aggregatore delle stazioni appaltanti attraverso			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	l'utilizzo delle centrali uniche di committenza istituite in ciascun ambito territoriale ottimale. Non sono previsti oneri aggiuntivi.			
Art. 22	Il presente articolo definisce una serie di misure tese ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale. Esso ripropone delle attività già in essere e pertanto non comporta un ulteriore onere a carico del bilancio regionale, nel triennio 2018-2020.			0
Art.23	Il presente articolo individua gli ambiti di intervento delle disposizioni del Capo II e non comporta pertanto oneri finanziari.			0
Art. 24	Il presente articolo definisce le misure di promozione della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro nella realizzazione dei lavori pubblici. Tali attività non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 25	Il presente articolo definisce una serie di misure tese ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale. Non comporta un ulteriore onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 26	Il presente articolo si occupa della regolarità dei cantieri a committenza privata e prevede, tra l'altro, che la			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provveda alla segnalazione, agli enti competenti, dell'apertura di cantieri edili. L'attività è già in essere e pertanto non comporta un ulteriore onere a carico del bilancio regionale.			
Art. 27	Il presente articolo si pone come obiettivo quello di condizionare l'efficacia del permesso di costruire alle verifiche dell'idoneità tecnica e della certificazione antimafia delle ditte affidatarie ed esecutrici dei lavori. Tale funzione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 28	Il presente articolo disciplina un utile strumento di semplificazione che assicura una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici nella Regione Calabria. Tale attività non comporta un ulteriore onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 29	Il presente articolo contiene le definizioni delle discipline di autotrasporto e facchinaggio, quale prevista dalla normativa nazionale. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 30	Il presente articolo richiama i requisiti di onorabilità richiesti alle imprese dei			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	settori facchinaggio e autotrasporto previsti dalla normativa nazionale e l'obbligo di verifica in capo alle stazioni appaltanti e agli enti che erogano vantaggi economici alle predette imprese. Esso non comporta pertanto alcun onere a carico del bilancio regionale.			
Art. 31	Il presente articolo attiene ad accordi da stipulare con le istituzioni, le parti sociali e gli enti territoriali volti a prevenire rischi e contrastare fenomeni di infiltrazione criminale e mafiosa. Esso non comporta oneri a carico del bilancio.			0
Art. 32	Il presente articolo prevede le tabelle di riferimento indicative sul costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio, sulla base della media matematica delle tabelle adottate dalle Commissioni territoriali per il lavoro. Non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 33	Il possibile interesse al reimpiego di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata nella gestione di strutture alberghiere, di attività commerciali e di pubblici esercizi costituisce un fattore di rischio da tenere sotto costante osservazione. Per tali motivazioni, con il presente articolo, si prevede di attivare apposite sezioni, nell'ambito degli Osservatori			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	del commercio e del turismo, per monitorare , anche con la collaborazione del sistema delle Camere di commercio, i fenomeni in atto e, in particolare, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva. L'articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale che già prevede capitoli per il funzionamento degli osservatori del commercio e del turismo.			
Art. 34	L'articolo promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare. Per tali finalità, inoltre, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti. Non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 35	L'articolo prevede la promozione dell'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	qualità di cui al d. l. 91/2014 e, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta a livello territoriale le attività della suddetta Rete. La norma non comporta nuove spese per il bilancio regionale.			
Art. 36	Il presente articolo, al comma 4 lettera b), con interventi di contrasto al caporalato: avvia tramite procedura negoziata la concessione di un contributo nei confronti dei comuni, istituzioni interessate ed associazioni no-profit concessionari del bene, per avviare all’interno del bene confiscato progetti di riconversione dei beni recuperati per la realizzazione di centri per l’accoglienza e presidi sociosanitari.	I	A	1.000.000 €
Art.37	Il presente articolo disciplina la prevenzione e repressione delle violazioni in materia del trasporto derivante da attività estrattive. La norma non comporta nuove spese per il bilancio regionale.			0
Art. 38	Il presente articolo codifica e sistematizza, nell’ambito delle misure sul potenziamento delle attività di controllo, la promozione di accordi con le autorità e i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, al fine di operare con tali soggetti una collaborazione costante e condividere priorità e programmi operativi di controllo, e prefigura inoltre forme di collaborazione con le Prefetture per l’efficace gestione delle verifiche antimafia. La norma non comporta nuove spese per il bilancio regionale.			
Art. 39	Il presente articolo individua gli ambiti di intervento delle disposizioni del titolo IV e non comporta pertanto oneri finanziari.			0
Art. 40	Il presente articolo disciplina azioni ed adempimenti di trasparenza dei singoli membri dell’assemblea regionale. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 41	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 42	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 43	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			
Art. 44	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. Le attività di trattamento dei dati sono curate dalla struttura del Consiglio regionale. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 45	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 46	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 47	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità. Le attività di trattamento dei dati sono effettuate rispettivamente dai competenti uffici del Consiglio e della Giunta regionale. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 48	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

Art. 49	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 50	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 51	Il presente articolo individua gli ambiti di intervento delle disposizioni del titolo IV, capo III, e non comporta pertanto oneri finanziari.			0
Art. 52	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 53	La regione indice una giornata dedicata alla lotta al gioco d’azzardo patologico. La promozione viene effettuata sensibilizzando i comuni calabresi, le istituzioni e le associazioni a discutere sul tema. I dipartimenti regionali, competenti in materia di legalità e sicurezza e in materia di tutela della salute, si occuperanno dell’attuazione del presente articolo, senza oneri ulteriori sul bilancio regionale.			0
Art. 54	La Regione, al fine di favorire il contrasto ai			0

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

	fenomeni di violenza nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della Rete, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale.			
Art.55	La regione indice una Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. L’attività di promozione verrà effettuata sensibilizzando i comuni calabresi, le istituzioni e le associazioni a discutere sul tema in assemblee pubbliche. Il dipartimento regionale competente in materia di legalità e sicurezza in coordinamento con la commissione anti ‘ndrangheta della Calabria si occuperanno dell’attuazione del presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.			0
Art. 56	Adesione Regione ad “Avviso Pubblico”	C	A	2.500 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Art. 7:

Si prefigge di promuovere la formazione di una coscienza civile, democratica e responsabile fondata sull’educazione alla legalità in particolare nelle aree di alta densità mafiosa. Attività di Promozione viene realizzata a titolo oneroso come riportato:

Comma 2, lettera c): Si promuove la realizzazione di docu-film sulla tematica oggetto della presente legge, da parte degli istituti comprensivi di II grado, che parteciperanno ad apposito concorso di idee su base provinciale, concorrendo al premio di 5.000 euro. Ciò genera una spesa per il bilancio regionale di 26.000 euro annui. All’interno dell’avviso viene previsto un dibattito con premiazione in ogni singola provincia, che vedrà la partecipazione delle scuole partecipanti del territorio.

Costi generati:

Premio per ogni I classificato degli istituti provinciali, 5000,00 x 5 province spesa annuale 25.000 euro.

Spese per premiazione euro 2000 (acquisto targhe, per istituto partecipante).

Comma 2, lettera d): Attività di valorizzazione delle tesi di Laurea e delle ricerche documentali, effettuata da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata. Genera una spesa per il bilancio regionale determinato con tetto di spesa di 25.000 euro annui, da investire con avviso pubblico di 5000 euro per borsa di studio.

Lettera	Costo U.	Costo T. Annuo	Costo T. tre annualità
C	5.000,00	27.000,00	81.000,00
E	5.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale		52.000,00	156.000,00

Art.8:

comma 3 istituzione del marchio etico tramite una ricerca di mercato tra le varie società nazionali che si occupano di progettazione e registrazione del marchio. Il costo medio di registrazione è pari a 500 euro come da indagine di mercato effettuata sulle varie società di supporto alla registrazione.

La realizzazione ha un costo di 1000 euro per progettazione e comunicazione del logo.

Comma	Descrizione	Costo U.	Costo T.
3	Spese di Registrazione	500	500
3	Spese prog. Grafica	1000	1000
		Totale	1.500,00

Art. 10:

Il presente articolo disciplina le linee di interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati in attuazione dell’accordo quadro finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere” sottoscritto a Reggio Calabria il 1.7.2017. Le istituzioni coinvolte sono: Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Regione Calabria, Corte d’Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria e i Presidenti dei del Tribunale dei Minori di Catanzaro e Reggio Calabria. La Regione Calabria interviene erogando contributi.

Con il comma 2, alle lettere b), c), e d) definisce gli interventi in coerenza con il Piano di Azione e Coesione 2014/2020 della Regione Calabria, approvato con delibera Cipe n.7 del 03/03/2017, sul quale piano acquisisce le risorse con le azioni 9.1.2 e Azione 9.2.2. lasciando al dipartimento regionale competente in materia di legalità e sicurezza le modalità di attuazione degli interventi definite in cooperazione con le istituzioni competenti alla presa in carico del minore.

Le lettere b) e c) determineranno una spesa finanziaria per il bilancio regionale di 150.000 euro, determinato secondo il criterio del tetto di spesa, distribuiti in tre annualità. Le risorse verranno investite nel rispetto della regolamentazione europea e all’Azione 9.1.2, per contribuire:

- all’avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza;
- alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali.

La lettera d) genera una spesa valutata secondo il criterio del tetto massimo di euro 150.000 distribuiti in tre anni. Le risorse verranno investite nel rispetto della regolamentazione europea e all’Azione 9.2.2, per contribuire:

- alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro del minore.

C/Lettera	Descrizione	Costo U. ann.	Costo Ux3ann..
2/b	Contributo avvio percorsi educativi minori	25.000	75.000

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: **ARTURO BOVA**

2/c	Contributo avvio percorsi formativi per le figure specialistiche	25.000	75000
2/d	Contributi avvio percorsi per inserimento sociale e lavorativo	50.000	150.000
	Totale spesa comma 2	100.000	300.000

La lettera a) del presente comma non produce spese per il bilancio regionale, in quanto in relazione all’accordo quadro “Liberi di scegliere”, la Regione interverrà con il dipartimento e il personale della struttura sanitaria regionale assicurando ai servizi dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M., U.E.P.E. e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatra infantile e di funzionari della professionalità pedagogica.

Art.11:

comma 1: si tratta di iniziative di informazione e di attività educative che dovranno coinvolgere i cittadini ed il mondo dell’associazionismo e della scuola. La finalità è quella di promuovere, a livello regionale, una serie di campagne pubblicitarie per far conoscere le opportunità di utilizzo dei fondi antiusura e informare sull’attività della Regione e degli altri soggetti impegnati nella prevenzione. La parte educativa, d’altro canto, prevede la realizzazione di campagne informative e iniziative di educazione al consumo e all’uso consapevole del denaro.

Gli oneri del presente comma, stimati con il criterio del tetto massimo di spesa con risorse pari a 75.000 euro, realizzata mediante avviso pubblico rivolte alle associazioni non profit che per statuto realizzano le finalità del presente articolo e, nello specifico, alle associazioni e fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.15, comma 4 della legge 7 marzo 1996 n.108.

L’avviso prevede l’erogazione di un contributo con un tetto massimo di 5000 euro a progetto per la realizzazione di campagne informative e educative distribuite sul territorio regionale.

Il dipartimento competente della Giunta regionale cura la realizzazione e gestione dell’avviso.

Comma	Costo U.	Risorse T.	Risorse T.X3	Mod. di Erogazione
1	5.000	75.000	225.000	Avviso Pubblico

Gli altri commi contengono disposizioni di carattere ordinamentale da cui non discendono oneri a carico del bilancio regionale.

Art 14:

Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi

Oneri del presente articolo:

Comma 1: in relazione all’assistenza alle vittime, con il criterio del tetto di spesa, si stima un massimale annuo di risorse messe a disposizione per 250.000 euro. Le risorse sono erogate con avviso pubblico nel quale si determina un indennizzo del 10% del danno subito con un massimale di 15.000 euro nei confronti dei soggetti che - in ragione della loro qualità personale o dell’esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale - risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale. La stima è stata determinata dalla media ponderata del numero dei soggetti accertati dalle Prefetture della Regione Calabria, annualità 2014/2015/2016, con un numero pari a 12 casi. Viene considerato una propensione annuale di aumento delle denunce.

Comma 3: trattasi di un contributo con un massimale di 10.000 euro sugli importi fatturati per acquisto ed installazione di impianti elettronici di rilevazione di presenze estranee, per i soggetti che abbiano sporto denuncia da atti intimidatori. La somma messa a disposizione sul fondo viene stimata con il criterio del tetto massimo pari a 150.000 euro, in virtù della media risultante dai dati forniti dalle Prefetture, con la considerazione di un aumento annuo delle domande.

Art 15:

Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico.

Il presente articolo comporta degli oneri a carico del bilancio regionale e prevede:

- interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
- la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
- campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
- l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

generando un costo per il bilancio Regionale di 130.000 euro stimato dal dipartimento Salute della Regione all’interno del Programma di contrasto al gioco d’azzardo.

Il Piano in questione è programmato annualmente in base ai risultati ottenuti:

Piano Finanziario:

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: ARTURO BOVA

Obiettivo generale	Obiettivi specifici	Azioni	Totale
Informazione e sensibilizzazione sul GAP a livello Territoriale	Orientamento e supporto alla prevenzione del GAP, attraverso un team di lavoro multidisciplinare	Implementazione equipe multidisciplinare	40000
	Attivazione sito web interattivo dedicato e marchio No Slot e servizio numero verde	Organizzazione e messa in rete di un sito web interattivo dedicato, marchio No Slot, numero verde	40000
	Informazione, comunicazione e sensibilizzazione grande pubblico	Organizzazione di due importanti eventi regionali di sensibilizzazione e informazione sul tema Gap 20% utilizzabile per la Giornata del No Slot Day.	20000
Monitoraggio della realizzazione delle azioni progettuali	Attivazione sistemi di monitoraggio della progettualità generale	Monitoraggio delle azioni progettuali	10000
Omogeneizzazione degli interventi di prevenzione, cura e contrasto della dipendenza da GAP a livello regionale	Redazione linee guida dirette a delineare il modello di intervento, cui le n. 5 ASP dovranno uniformarsi, che definisce le strategie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.	Condivisione delle linee guida e produzione dei documenti di recepimento Staff di progetto e operatori gestione amm.va	20000
Costo Annuale			130.000
Costo Programmato x3anni			390.000

Comma 5 lettera a) punto 5: Istituzione del Marchio No Slot. Tramite una ricerca di mercato tra le varie società nazionali che si occupano di progettazione e registrazione è emerso che il marchio

ha un costo medio di registrazione pari a 500 euro. La realizzazione ha un costo di 1000 euro per progettazione e comunicazione del logo.

Comma	Descrizione	Costo U.	Costo T.
5/a	Spese di Registrazione	500	500
5/a	Spese prog. Grafica	1000	1000
		Totale	1.500,00

Art. 16:

Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati.

Il presente articolo prevede costi per il bilancio regionale:

Al comma 1 lettera b): Valutato secondo il criterio del tetto massimo, nel rispetto delle regole della finanza comunitaria e coerente con azione 9.6.6 (Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie), prevede che la Giunta regionale eroghi, tramite avviso pubblico, un contributo massimo di Euro 75.000 - concorrendo sul totale delle risorse messe a disposizione stimate in Euro 2.200.000,00 - agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi, per concorrere alla realizzazione dei seguenti interventi sui beni immobili confiscati:

- Progetti integrati di rigenerazione urbana attraverso il recupero funzionale e riuso di immobili in collegamento con interventi di animazione sociale e partecipazione collettiva;
- progetto di attivazione di laboratori creativi e di esperienze di confronto ed educazione fra pari, quali campi di lavoro e di volontariato.

L'avviso pubblico è preceduto dalla definizione di uno specifico programma annuale denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa” che permetterà di avere una visione più dettagliata del fenomeno e delle priorità sugli interventi da finanziare.

Costo del comma:

Comma/Lettera	Costo U.	Risorse T.	Mod. di Erogazione
1/b	75.000	2.300.000	Avviso Pubblico, POR Calabria 2014/2020, misura 9.6.6

Risorse necessarie 2.200.000 euro - Risorse della Linea di intervento 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili” l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa dell'asse 9- sistemi produttivi del POR Calabria FESR 2014-2020.

Art.19: Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso, di altre fattispecie criminose e dei loro familiari. Agevolazioni ed esenzioni tributarie.

Il presente articolo, dal comma 8 al comma 12, genera costi per il bilancio regionale per un periodo programmatico di tre annualità. La quantificazione prevista è determinata sulla base di una stima relativa ai minori introiti fiscali per la Regione Calabria che derivano dall'applicazione di tale norma, che vengono stimati in 100.000 euro, precisando che si tratta di un costo stimato poiché, alla data odierna, tale cifra non è determinabile.

Comma	2018	2019	2020
8-12	100.000	100.000	100.000

Art. 36: Genera i seguenti costi per il bilancio regionale:

comma 4 lettera c) - Valutato secondo il criterio del tetto massimo, nel rispetto delle regole della finanza comunitaria e coerente con azione 9.6.6 (Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie), prevede la concessione di un contributo, tramite procedura negoziata, a Comuni, istituzioni interessate ed associazioni no-profit concessionari del bene, per avviare all'interno del bene confiscato, progetti di riconversione dei beni recuperati per la realizzazione di centri per l'accoglienza o presidi socio-sanitari.

Comma/Lettera	Costo U.	Risorse T.	Mod. di Erogazione
4/c	Negoziato	1.000.000	Avviso Pubblico, POR Calabria 2014/2020, misura 9.6.6

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella Tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è assicurata in gran parte da risorse autonome regionali e in parte da assegnazioni di risorse programmate dalla Regione Calabria - Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 e dal POR Calabria 2014-2020.

In dettaglio:

- agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 7, 8, 11, 14 stimati in euro 477.000 euro annui per tre annualità, si provvede, con l’unificare due Capitoli di spesa:
- per 200.000 euro con le risorse autonome allocate nel capitolo U720102701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, acceso al Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e ai loro familiari, che presenta la necessaria disponibilità;
- per euro 277.000 euro con le risorse autonome del capitolo U3203012401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019;
- agli oneri di parte corrente di cui all’art.10, quantificati in euro 100.000 annui per le tre annualità 2018/2019/2020, si provvede con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020, Programma 12.10, con Azione 9.1.2 Capitolo 91U9121001001 e con Azione 9.2.2 Capitolo U9121001402;
- agli oneri di parte corrente di cui all’art.15, quantificati in 130.000 euro annui per le tre annualità 2018/2019/2020, si provvede con le risorse da riproporre del Capitolo UO421110301, così come previsto dal decreto 1609 del 16/02/2017. Dipartimento. Tutela salute e politiche sanitarie. Programma di contrasto al gioco d’azzardo;
- agli oneri di parte corrente di cui all’art.19, quantificati in euro 100.000 euro annui per le tre annualità 2018/2019/2020, da giustificare come minori entrate da oneri fiscali e di imposta, si provvederà alla costituzione di un nuovo capitolo a valere sul bilancio di previsione regionale 2018/2019/2020;
- agli oneri di investimento di cui agli articoli 8, 15, 56, quantificati in euro 5.500 per l’esercizio 2018, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019 acceso al fondo speciale occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi;
- in ordine agli oneri in conto capitale determinati dagli artt. 16 e 36, quantificati in 3.300.000 euro si provvede per l’annualità 2018 con le risorse iscritte nel conto capitolo: U9121000901 Linea di intervento 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili” l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa dell’asse 9 - sistemi produttivi del POR Calabria 2014-2020.

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”

Relatore: ARTURO BOVA

Per gli esercizi successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome disponibili.

Programma/capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PROGRAMMA 13.01 Cap. UO421110301	130.000 €	130.000 €	130.000 €
PROGRAMMA U.12.04 – capitolo U7201020701+ Programma 3.02 capitolo U3203012401	477.000 €	477.000 €	477.000 €
PROGRAMMA U.20.03 – capitolo U0700110101	5.500 €		
minore entrate da defiscalizzazione regionale. Capitolo di nuova costituzione per fondo minore entrata.	100.000 €	100.000 €	100.000 €
interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili-asse 9- POR Calabria 2014-2020 Programma 12.10 Capitolo : U9121000901	3.300.000€		
Programma 12.10, Azione 9.1.2 Capitolo 91U9121001001 Azione 9.2.2 Capitolo U9121001402	100.000	100.000	100.000
Totale	4.012.500 €	807.000 €	807.000 €

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)

Art. 3 (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

Art. 4 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità)

Art. 5 (Sezione di documentazione della legalità)

Art. 6 (Costituzione in giudizio)

Titolo II

Promozione della legalità

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 7 (Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

Art. 8 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

Art. 9 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

Art. 10 (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 11 (Disposizioni generali e definizioni)

Art. 12 (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)

Art. 13 (Destinatari del Fondo)

Art. 14 (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico

Art. 15 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 16 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

Art. 17 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

Art. 18 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

Art. 19 (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari. Agevolazioni ed esenzioni tributarie)

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 20 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Art. 21 (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

Art. 22 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

Capo II

Edilizia e costruzioni

Art. 23 (Oggetto)

Art. 24 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

Art. 25 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

Art. 26 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

Art. 27 (Efficacia dei titoli abilitativi)

Art. 28 (Elenco regionale dei prezzi)

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

Art. 29 (Ambito di applicazione)

Art. 30 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

Art. 31 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

Art. 32 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 33 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

Art. 34 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

Art. 35 (Rete del lavoro agricolo di qualità)

Art. 36 (Interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 37 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

Art. 38 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

Art. 39 (Principi generali e Codice etico)

Art. 40 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

Art. 41 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

Art. 42 (Adempimenti in corso di mandato)

Art. 43 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Art. 44 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

Art. 45 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

Art. 46 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

Art. 47 (Aggiornamenti e variazioni)

Art. 48 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

Art. 49 (Diffida e sanzioni amministrative)

Art. 50 (Pubblicazione sul BURC)

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Art. 51 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

Art. 52 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 53 (No slot day)

Art. 54 (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

Art. 55 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

Art. 56 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

Art. 57 (Clausola valutativa)

Art. 58 (Norma finanziaria)

Art. 59 (Abrogazioni)

Art. 60 (Entrata in vigore)

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.
2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:
 - a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell'accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”;
 - b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
 - c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 2

(Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la ‘ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti

svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket ed antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla l. 108/1996;

d) un rappresentante dell'Unioncamere Calabria.

4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

a) l'assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;

b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale;

c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;

d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza;

e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari della Calabria;

- g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;
 - h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;
 - i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI – Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del Corecom.
6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l’evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.
7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta.
9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 3

(Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

1. La Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la legalità di cui all’articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l’insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire:
- a) i rischi di infiltrazione criminale e ‘ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l’espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato;
 - b) i fenomeni di usura e di estorsione.
2. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche ed organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.
4. Per rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

Art. 4

(Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità)

1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti:

a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dello stesso Codice ed operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta;

b) le associazioni o fondazioni antiracket ed antiusura, con sede in Calabria, di cui all'articolo 15 della l. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della l. 44/1999, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 220/2007;

c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;

d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 del d. lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere ed ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e ‘ndranghetista- mafioso.

Art. 5

(Sezione di documentazione della legalità)

1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della ‘ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione di documentazione della legalità,

aperta alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria storica.

2. La Sezione di documentazione della legalità, sui temi oggetto della presente legge, in particolare promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:

- a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
- b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;
- c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l'impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

Art. 6

(Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.
2. É fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
3. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.

Titolo II

Promozione della legalità

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 7

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e ‘ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 4.
2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:
 - a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
 - b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell’ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell’arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;
 - c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;

d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta regionale nei limiti dei finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata ‘ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità.

e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti “pizzo free” anche attraverso l’attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

- 1) sviluppo della cultura della legalità;
- 2) prevenzione dell'usura;
- 3) recupero dei beni immobili confiscati;
- 4) memoria delle vittime innocenti della criminalità ‘ndranghetista.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 8

(Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d’impresa e nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

3. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l'attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d'uso.

Art. 9

(Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

- d) l’adozione di un codice etico regionale, l’istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.
2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove il monitoraggio dei fattori di rischio d’infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all’avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’ANAC, il Ministero dell’interno e gli enti locali al fine di:
- a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa;
 - b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;
 - c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell’ente;
 - d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

Art. 10

(Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell’accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”, richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:
- a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale;
 - b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso un

provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell’articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l’assistenza psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall’autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori ed i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell’amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l’autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);

d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 11

(Disposizioni generali e definizioni)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antirackett presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di usura e di estorsione.
2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:
 - a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
 - b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
 - c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull’utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.
3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.
4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.
5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

Art. 12

(Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di prevenzione del fenomeno

dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, di seguito denominato “Fondo”, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.

2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.
3. La Regione sperimenta azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
4. La Regione assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

Art. 13

(Destinatari del Fondo)

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.
2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.
3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 14

(Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, la Giunta regionale concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito prevedendo un massimale di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:
 - a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce;
 - b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.
2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi *more uxorio*. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.
4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzati.

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 15

(Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.
2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i) stazioni ferroviarie.
4. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
 - 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
 - 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
 - 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
 - 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
 - 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque

denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

6. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato. E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption.

7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare

dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 16

(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Art. 17

(Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

Art. 18

(Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;

2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l’attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;

e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:

1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;

2) le associazioni dei manager pubblici e privati;

3) l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Art. 19

(Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari. Agevolazioni ed esenzioni tributarie)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
2. La Regione promuove adeguati interventi ed adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consiglieria di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali. Coadiuvando azioni di sviluppo delle competenze ed azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai progetti di piena integrazione sociale.
3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.
5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 l. 407/1998 e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della l. 302/1990.
6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.
7. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri

soggetti deceduti, vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi, mediante:

- a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
- d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
- e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le vittime della ‘ndrangheta, dell'estorsione, dell'usura, gli imprenditori e coloro che hanno denunciato richieste estorsive o provenienti dalla criminalità ‘ndranghetista, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, nonché i testimoni di giustizia sono esonerati per cinque annualità successive alla denuncia o all’evento criminoso dal pagamento dei seguenti tributi propri regionali, previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):

- a) tassa per l'abilitazione professionale, istituita dall'articolo 37, comma 5, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 (Legge finanziaria);
- b) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, istituita dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria);
- c) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, istituita dall'articolo 1 della l.r. 1/1971;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, istituita dall'articolo 1 della l. r. 1/1971;
- e) tassa sulle concessioni regionali, istituita dall'articolo 1 della l.r. 1/1971.

9. I soggetti di cui al comma 8 sono altresì esonerati, per il periodo di cinque annualità successive alla denuncia cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita come tributo proprio della regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e disciplinata dall'articolo 27 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.) e dal pagamento della tassa automobilistica regionale, istituita dall'articolo 15 della l. r. 1/1971. Per l’anno 2017 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive.

10. Al fine di favorire la continuazione e l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Calabria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e quelle già avviate dagli imprenditori che denunciano richieste estorsive o provenienti dalla criminalità

‘ndranghetista e tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, sono esentate dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi, e per i cinque anni successivi alla denuncia cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio.

11. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 10 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle categorie economiche produttive di beni e servizi.

12. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese o già avviate sul territorio ai sensi del comma 10. Per nuova iniziativa produttiva s'intende:

- a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;
- b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Calabria;
- c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Calabria.

13. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 10.

14. L'esenzione di cui al comma 10 si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

15. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Calabria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

16. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

17. I beneficiari del presente articolo, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi ed essere residenti in Calabria al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 20

(Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Presso l’Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell’Osservatorio Nazionale istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.
2. L’Osservatorio contribuisce all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:
 - a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l’attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
 - b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all’effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
 - c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;
 - d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;
 - e) promuove la diffusione dell’uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della l. 190/2012.
3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano all’Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all’esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell’esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.

Art. 21

(Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.
4. L’Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 22

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

1. La Regione promuove, in attuazione dell’articolo 10 bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) ed in coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l’infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e ‘ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell’ambito degli appalti pubblici, opera per:
 - a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

- b) promuovere l’inserimento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del d. lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
 - c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
 - d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
 - e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell’elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell’attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
 - f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNNLL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell’attività lavorativa;
 - g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;
 - h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.
4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.
5. L’elenco delle imprese denuncianti si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 e consistenti in:
- a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco delle imprese denuncianti per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all’elenco delle imprese denuncianti in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

Capo II

Edilizia e costruzioni

Art. 23

(Oggetto)

1 Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Art. 24

(Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all’articolo 34 del d. lgs. 50/2016;

- b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
 - d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
 - e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Art. 25

(Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.
2. La Regione predispose, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:
 - a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

- b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni accertate.

Art. 26

(Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui alla presente Capo, provvede:
 - a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
 - b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
 - c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

Art. 27

(Efficacia dei titoli abilitativi)

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.
2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del d. lgs. 159/2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.
4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

Art. 28

(Elenco regionale dei prezzi)

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

Capo III**Autotrasporto e facchinaggio****Art. 29**

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

Art. 30

(Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).
2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell'Allegato al decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 31

(Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, opera in particolare per:

- a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
- b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
- d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
- e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNNLL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 32

(Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 33

(Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove:
 - a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;

- b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
- c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le Camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

Art. 34

(Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

Art. 35

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Art. 36

(Interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.
2. La Regione Calabria per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.
3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti

al patrimonio della Regione, ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

4. La Regione, a condizione di continuità del protocollo d’intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto il 27 maggio 2016, al fine di contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove le seguenti iniziative contro il fenomeno del caporalato e il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori:

- a) stipula di convenzioni, per l’introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l’itinerario casa/lavoro;
- b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
- c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico programma annuale denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, che individua le aree e le istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di diffusione del caporalato nell’area;
- d) progetti pilota che prevedano l’impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all’accoglienza dei lavoratori stagionali;
- e) sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
- f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;
- g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;
- h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l’impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;
- i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;
- l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 37

(Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

1. I soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva.
3. Il comune o l’unione di comuni competente, anche su segnalazione dell’Arpacal o della protezione civile regionale, dispone la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:
 - a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
 - b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall’articolo 30.

Art. 38

(Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del d. lgs.

159/2011 da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

Art. 39

(Principi generali e Codice etico)

1. La Regione intende perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
2. La Regione, in particolare, nel perseguire gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità di cui alla presente legge, adotta un Codice etico regionale che, sulla scorta dei principi della Carta di Pisa, individui le norme specifiche per l'attuazione dei principi di moralità, trasparenza, correttezza nello svolgimento dell'azione politica.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali e gli assessori della Regione Calabria, nel sottoscrivere il codice etico di cui al comma 2, osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell'istituzione e improntano l'attività esercitata e i voti espressi unicamente al conseguimento dell'interesse generale.

Art. 40

(Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e

su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 45.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), ed i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della l. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), ed i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.
6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

Art. 41

(Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 40, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 40, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 42

(Adempimenti in corso di mandato)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.
3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00.
4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall’assunzione di ogni carica o incarico.

Art. 43

(Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 44.

Capo II

Istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Art. 44

(Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del d. lgs. 33/2013, l’anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata “anagrafe pubblica”.
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell’anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell’anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

Art. 45

(Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:

- a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
- d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;
- e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
- f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;
- h) la dichiarazione di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
- i) la dichiarazione di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
- l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c);
- m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3;
- n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
- o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 43;
- p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
- q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.

Art. 46

(Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell’anagrafe pubblica:
 - a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 41 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;
 - b) per ciascun assessore, i dati di cui all’articolo 45, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si applica l’articolo 45, commi 4 e 5.

Art. 47

(Aggiornamenti e variazioni)

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l’articolo 40, comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 42, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto

all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 45, comma 1, lettera n).

3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 43.

Art. 48

(Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l’articolo 40, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 49

(Diffida e sanzioni amministrative)

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.

Art. 50

(Pubblicazione sul BURC)

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 40, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 47, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 48, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 44, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Art. 51

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 43 e agli articoli 47 e 48, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

- a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);
- b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM);
- c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

Art. 52

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 47 e 48, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti:
 - a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);
 - b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
 - c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
 - d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00.
2. Le dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.
3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).
4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.
5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, salvo il caso di cui al comma 6.
6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Titolo V**Disposizioni finali**

Art. 53

(No slot day)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 14, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

Art. 54

(Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. In attuazione dell'articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell'età giovanile e promuovere un uso consapevole della Rete, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

Art. 55

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 56

(Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Calabria.
3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 57

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
 - b) la definizione ed attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 20, 25 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;
 - c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 16 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 18;
 - d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 8 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 22;
 - e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 25 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 27;
 - f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di

controllo di cui all'articolo 31, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'articolo 36;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla Commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all'articolo 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 58

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 14, 19, stimati in 807.000 euro annui per le tre annualità 2018, 2019 e 2020 si provvede:

a) per 200.000 euro mediante le risorse autonome allocate nel capitolo U720102701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo e prevedendo di riportare le risorse disponibili e programmate per la copertura del periodo previsionale 2018-20;

b) per 277.000 euro annui, con le risorse autonome del Capitolo U3203012401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019;

c) per 100.000 euro annui per le tre annualità 2018/2019/2020, si provvede con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020, Programma 12.10, come da Azione 9.1.2 Capitolo 91U9121001001 e con Azione 9.2.2 Capitolo U9121001402. che viene ridotto del medesimo importo;

d) per 130.000 euro si provvede con le risorse del Capitolo UO421110301, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo e di prevedere 130.000 euro in copertura per l'annualità 2020;

e) per 100.000 euro annui per le tre annualità 2018/2019/2020, da giustificare come minori entrate da oneri fiscali e di imposta. Si provvederà a valere sul bilancio di previsione regionale 2018/2019/2020 alla costituzione di un nuovo capitolo come Fondo per minore entrate da oneri fiscali e tributari.

2. Agli oneri di parte capitale di cui agli articoli 8,15,16,36,56 della presente legge, quantificati in euro 3.305.500 per l'annualità 2018 si provvede:

- a) per euro 3.300.000 si provvede per l’annualità 2018 con le risorse iscritte nel conto Capitolo: U9121000901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019. Linea di intervento 9.6.6 “interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili” POR Calabria 2014-2020. Il Capitolo viene ridotto del medesimo importo;
- b) per euro 5.500 si provvede per l’annualità 2018, con le risorse iscritte al capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1, lettera b) disponibile nell’esercizio in corso dovrà essere utilizzata nell’esercizio del triennio 2018-2020 prevedendo un aumento di 329.000 euro, ridistribuiti con limiti di 277.000 euro annui nelle tre annualità citate.
4. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del d.lgs 118/2011.

Art. 59

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);
- b) legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3 (Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa);
- c) articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza);
- d) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 (Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);
- e) legge regionale 24 settembre 2010, n.24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441);
- f) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);
- g) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie);

Esame abbinato PL 214/10^ e PL n. 215/10^:**“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”****Relatore: ARTURO BOVA**

- h) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n.3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’imprenditoria);
- i) il comma 3 dell’articolo 10 ter, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare));
- l) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);
- m) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1(Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Art. 60

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.